

peradori, ufavano il nome di *Comuni* e *Comunità*; e quantunque poi fi deffero a i Principi, continuò nondimeno in effe il nome, il corpo, il poffeffo di Beni, e Gabelle; e tuttavia per efempio dura la *Comunità di Modena, Reggio &c.* Ordinariamente i Nobili fon quei, che regolano il Comune a nome di tutto il Popolo, colla giunta di alcuni Giuriconfulti, che col loro fapere dieno pefo alle lor determinazioni. Evidente cofa è, che anticamente le Città d'Italia non folamente erano fuddite de' Romani Imperadori, ma venivano anche governate da i loro Magiftrati, Proconfoli, Pretori, Prefidenti &c. Contuttociò anche allora confervavano una fpecie di Repubblica, varia bensì, effendo alcune Municipj, altre Colonie, ed altre Collegate, e perciò ancora diverfificate ne' Privilegj. Ognun fa, che la Dignità e Poteftà de gl' Imperadori non impediva, che Roma ritenefse il fuo Senato, i fuoi Uffiziali, le fue rendite, e Gabelle. Altrettanto succedeva nelle Città subordinate, perchè ciafcuna avea il fuo Senato, i Duumviri, gli Edili, i Queftori, Cenfori, Curatori, *præfecti juri dicundo*, ed altri Uffiziali, e ritenevano anche il titolo di Repubblica, impiegando poi le loro entrate nel rifarcimento delle mura, ponti, Terme, Teatri, Acquedotti, Templi, ed altri pubblici Edificj. Sotto i medefimi Augufti Criftiani durò quefta polizia, fe non che v'intervenne talvolta qualche mutazione. Abbiamo nel Lib. X. Tit. 3. del Codice Teodofiano la Legge I. data nell' Anno 362. in cui Giuliano Augufto comanda, *possessiones publicas Civitatibus restitui*. Anche Ammiano Marcellino nel Libro 25. Cap. 4. della Storia fcrive, da effo Giuliano *Vedigalia Civitatibus restituta cum fundis*: le quali parole indicano, che le Città godeffero rendite, per efempio, di Porti, Ponti, e fimili altre Gabelle, o d'antico loro diritto, o affegnate dal Principe, affinchè poteffero foddifcare al bifogno delle pubbliche Fabbriche. Per testimonianza di Lampridio, anche Aleffandro Severo Augufto, nella fteffa forma fu liberale verfo le Città. Veggafi ancora Capitolino nella Vita di Gordiano. Leggiamo in oltre nel fuddetto Codice Teodofiano la Legge II. del Tit. predetto, in cui Valentiniano Imperadore nell' Anno 372. *Curialibus omnibus conducendorum Reipublicæ prædiorum ac saltuum inhibet facultatem*. Nella fequente Legge V. Arcadio ed Onorio Augufti nell' Anno 400. comandano, *ut ædificia, horii, atque areæ ædium publicarum, & ea Reipublicæ loca, quæ aut includuntur mœnibus Civitatum, aut pomœriis funt connexa*, dati legittimamente in affitto ad uno, non fi poffano torre loro per darli ad altri. Anche nella Legge 18. Lib. XV. Tit. I. fi tratta di rifare l'opere pubbliche, e a ciò vengono follecitati i Governatori delle Provincie. *Quod si Civitatis ejus Respublica tantum in tertia pensionis parte non habeat, quantum cœptæ fabricæ pofcat impedium, ex aliarum Civitatum Reipublicæ canone præsumant*. E nella Legge 32. fi veggono efpreffi *reditus fundorum juris Rei-*
pub-